SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 131° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 29 marzo 1990** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 marzo 1990, n. 63.

Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata «Borgo ragazzi di don Bosco», una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 17 giugno 1982, n. 377, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. — 1. È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata "Borgo ragazzi di don Bosco", della porzione di terreno della superficie effettiva di ettari 5.51.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, adiacente all'ex Forte Prenestino di Roma.

2. Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita al prezzo di L. 1.500.000.000. Tale prezzo comprende anche gli indennizzi dovuti per l'occupazione dell'immobile dal 18 luglio 1955 fino al momento della stipula.

3. È vietata, per un periodo di tempo non inferiore a quindici anni dalla data di approvazione del contratto di compravendita, la cessione anche parziale a terzi, a qualsiasi titolo, dell'immobile di cui al comma 1.

Art. 2. — 1. Il corrispettivo di cui all'articolo 1, comma 2, sarà versato in dieci rate annuali, fruttanti l'interesse legale a scalare con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facoltà, da parte dell'acquirente, di anticipare una o più rate».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1391):

Presentato dal sen. DE CINQUE ed altri il 9 novembre 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, l'8 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 16 febbraio 1989, 8 marzo 1989.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede referente, l'8 marzo 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, l'8 marzo 1989.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 19 aprile 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 27 aprile 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3928):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 28 luglio 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 26 ottobre 1989, 2 novembre 1989.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 14 marzo 1990.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 15 marzo 1990.

90G0101

DECRETO-LEGGE 26 marzo 1990, n. 64.

Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, al fine di sopperire alle pressanti esigenze derivanti dal nuovo processo penale, alla semplificazione di procedure amministrative, nonché all'acquisizione dei necessari strumenti informatici, dei locali per i nuovi uffici giudiziari e dei relativi beni, attrezzature, servizi, macchine e arredi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di proseguire e completare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 440.970 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Per il sistema informativo e di elaborazione dati, ivi compresa la microfilmatura degli atti, e per l'acquisizione di sistemi di riproduzione anche diversi, nonché per i contratti per la gestione del servizio automatizzato e di microfilmatura, è autorizzata la spesa di lire 31.170 milioni per l'anno 1990, lire 67.095 milioni per l'anno 1991 e lire 69.095 per l'anno 1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

Art. 2.

1. In relazione alle esigenze derivanti dal processo penale, gli oneri per la ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà dello Stato destinati ad uffici giudiziari sono assunti a carico dello Stato in misura pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1990 ed a lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante propri decreti, con i quali assegna ai competenti provveditorati regionali delle opere pubbliche, a norma dell'articolo 17, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i fondi occorrenti.

3. Per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà comunale necessarie per sopperire alle esigenze derivanti dal processo penale, possono essere conclusi contratti anche a trattativa privata, ovvero nella forma della concessione unitaria di progettazione ed esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché delle disposizioni comunitarie.

Art. 3.

1. Al fine di sopperire alle accresciute esigenze dell'Amministrazione della giustizia, è autorizzata la spesa per l'acquisizione di beni, di attrezzature e di servizi, nonché per la relativa gestione, compresi gli impianti, i servizi di sicurezza, le macchine ed altri arredi di supporto ai locali adibiti ad aule di udienza.

2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 49.330 milioni per l'anno 1990, in lire 31.400 milioni per l'anno 1991 e in lire 34.380 milioni per l'anno 1992.

Art. 4.

1. Per far fronte ai maggiori oneri gravanti sui comuni per effetto dell'introduzione del codice di procedura penale, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 24.000 milioni, ripartita in parti uguali per ciascun anno, da devolvere ai predetti enti a titolo di contributo.

Art. 5.

1. Al fine di dotare gli uffici delle preture circondariali e delle relative procure di autovetture per i servizi tecnici e per la incolumità dei magistrati esposti a rischio, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

Art. 6.

1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi di competenza comunale previsti dall'articolo 2, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per la durata di due anni, di consulenti anche estranei alla Amministrazione della giustizia, in numero non superiore a sette, con le modalità stabilite e richiamate dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Art. 7.

1. Ai contratti previsti nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 145.500 milioni per l'anno 1990, in lire 145.495 milioni per l'anno 1991 ed in lire 149.975 milioni per l'anno 1992, si provvede:

a) quanto a lire 15.500 milioni per l'anno 1990, a lire 15.500 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.980 per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale»;

b) quanto a lire 130.000 milioni per l'anno 1990 e a lire 129.995 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0102

DECRETO-LEGGE 26 marzo 1990, n. 65.

Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ai conferimenti finanziari nei confronti degli organismi nazionali impegnati agli aiuti d'emergenza, per effetto degli accordi assunti in sede internazionale, in favore della Polonia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di sostenere il processo di liberalizzazione dell'economia della Polonia e, in particolare, del sistema dei cambi di tale Paese, l'Italia concede alla Polonia un prestito di importo pari a 100 milioni di dollari USA. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad effettuare l'operazione a favore della Banca nazionale di Polonia. L'importo del prestito è destinato alla istituzione del Fondo di stabilizzazione della moneta polacca.

Art. 2.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a erogare all'Ufficio italiano dei cambi il corrispondente importo necessario per l'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 e a stabilire le modalità, le condizioni e i termini del rimborso del prestito stesso, il cui importo dovrà essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato, capo XII, capitolo 3540.

2. I rapporti tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi derivanti dalla gestione del prestito di cui all'articolo 1 sono regolati da apposita convenzione.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in L. 127.050.000.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione italiana al Fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio tra lira e dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1990, n. 66.

Regolamento per l'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, concernente modifiche agli articoli 145, 156 e 163 del codice della navigazione, per l'attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 28, terzo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234, che dispone l'adozione di norme regolamentari per l'istituzione dei registri speciali per le navi iscritte in registri stranieri ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo, nonché per l'attuazione ed il completamento delle disposizioni di cui allo stesso comma;

Visti gli articoli 149, 155, 156 e 163 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1943, n. 327;

Visti gli articoli da 313 a 336 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato «regolamento»;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 1° dicembre 1953, con il quale è stato approvato il modello dell'atto di nazionalità;

Visti gli articoli 28, commi 1 e 2, e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che prevedono il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione sotto bandiera italiana;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari volte a: stabilire le modalità di sospensione dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera nazionale per le navi locate a scafo nudo a straniero e iscritte temporaneamente in appositi registri di altri Stati; disciplinare il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione sotto bandiera italiana; tutelare gli interessi connessi alla navigazione marittima mercantile, assicurando l'osservanza dei limiti e delle condizioni per il temporaneo ritiro dell'abilitazione alla navigazione delle navi nazionali;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1.

1. Sono istituiti, presso gli uffici di cui all'art. 146, primo comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi locate, di seguito denominati «registri speciali», in conformità al modello di cui all'allegato *A*.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, ai registri di cui al comma 1 si applicano le disposizioni concernenti le matricole delle navi maggiori, esclusi gli adempimenti relativi alla pubblicità navale.

Art. 2.

1. Sono iscritte nei registri speciali le navi iscritte in un registro straniero, di seguito denominato «registro sottostante», alle quali lo Stato responsabile del registro stesso sospende temporaneamente il diritto di battere la propria bandiera a seguito di locazione a scafo nudo e per le quali viene richiesta l'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana.

2. Le navi iscritte nei registri speciali sono abilitate alla navigazione dall'atto di nazionalità di cui all'art. 4.

Art. 3.

1. Per ottenere l'iscrizione di una nave nei registri speciali il conduttore deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione:

a) copia autentica del contratto di locazione a scafo nudo;

b) certificato di stazza rilasciato dal Registro italiano navale;

c) copia autentica dell'attestazione, rilasciata dall'ufficio competente dello Stato d'iscrizione della nave, che il diritto di battere la bandiera di tale Stato è sospeso o che verrà sospeso non appena avvenuta l'iscrizione nel registro speciale;

d) copia autentica del documento da cui risulta il consenso del proprietario della nave, nonché del documento da cui risulta il consenso dei titolari dei diritti di garanzia trascritti, se quest'ultimo è richiesto dallo Stato d'iscrizione della nave;

e) documentazione comprovante che il conduttore possiede i requisiti di cui agli articoli 143 e 144 del codice della navigazione;

f) copia del contratto collettivo di lavoro per la gente di mare stipulato in sede nazionale;

g) copia autentica dell'atto di approvazione del nome a norma dell'art. 150 del codice della navigazione.

2. La richiesta di iscrizione della nave nei registri speciali tiene luogo della dichiarazione di armatore di cui all'art. 265 del codice della navigazione.

Art. 4.

1. L'atto di nazionalità delle navi locate a scafo nudo è conforme al modello di cui all'allegato *B*.

2. Per ottenere l'atto di nazionalità, nei casi di cui al presente regolamento, l'armatore deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente Direzione marittima corredata dei documenti indicati nell'art. 3, nonché del certificato e della quietanza indicati nell'art. 324 del regolamento.

3. Per il rilascio, la trasmissione, la rinnovazione, l'aggiornamento ed il ritrovamento dell'atto di nazionalità, si applicano le disposizioni vigenti in materia, intendendosi come riferiti all'armatore gli adempimenti a carico del proprietario della nave e come concernenti i registri speciali i riferimenti alle matricole delle navi maggiori.

4. La nave oggetto di iscrizione nei registri speciali, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 325 del regolamento non è considerata proveniente da bandiera estera.

5. Nell'atto di nazionalità dovrà risultare, nell'apposito spazio, l'indicazione del registro sottostante.

Art. 5.

1. L'iscrizione della nave nei registri speciali ha effetto per il periodo della locazione a scafo nudo e, comunque, per un periodo non superiore ai due anni. Durante tale periodo la documentazione di bordo, compresa quella comprovante l'adempimento degli obblighi in materia di

sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, è regolata dalla legislazione italiana e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o a cui l'Italia ha aderito.

Art. 6.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 224 del codice della navigazione le navi iscritte nei registri speciali non sono considerate navi nazionali.

Art. 7.

1. Alla scadenza del termine di durata dell'iscrizione della nave nel registro speciale l'ufficio di iscrizione provvede a cancellare la nave dal registro stesso, dopo aver accertato che l'armatore ha soddisfatto gli eventuali crediti dell'amministrazione e dell'equipaggio e siano state soddisfatte le condizioni relative ai crediti contributivi di cui all'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. L'autorità che procede alla cancellazione della nave dal registro speciale ritira l'atto di nazionalità ed i documenti di bordo e rilascia il certificato di avvenuta cancellazione, che notifica all'autorità competente dello Stato responsabile del registro sottostante.

Art. 8.

1. Durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana:

a) ai fini di cui all'art. 4 del codice della navigazione la nave è considerata italiana;

b) ai fini di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del codice della navigazione si intende per «legge nazionale della nave» quella italiana;

c) ai fini dell'art. 6 del codice della navigazione si intende per «legge nazionale della nave» quella dello Stato responsabile del registro sottostante.

CAPO II

Art. 9.

1. Il proprietario, che intende ottenere la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana di nave locata a scafo nudo a straniero per consentire al conduttore di iscriverla in un registro di altro Stato, avente funzioni analoghe al registro speciale di cui all'art. 1, deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave o all'ufficio consolare se la nave si trova all'estero.

2. La dichiarazione deve indicare le generalità e la nazionalità del soggetto estero, al quale la nave viene data in locazione, e l'apposito registro straniero, nel quale la nave sarà temporaneamente iscritta. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla sua pubblicazione, a norma dell'art. 156, secondo comma, del codice della navigazione.

3. L'ufficio, che ha proceduto alla pubblicazione della dichiarazione, ne dà immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile, dopo aver constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e, nei casi in esso previsti, sono state osservate le prescrizioni dell'art. 156, terzo comma, del codice della navigazione ovvero, se esistono diritti reali o di garanzia sulla nave, che vi è il consenso scritto di tutti gli aventi diritto.

Art. 10.

1. Il proprietario della nave, al fine di ottenere la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana di cui agli articoli 149 e 155 del codice della navigazione, deve rivolgere istanza al Ministero della marina mercantile.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:

a) l'indicazione degli estremi della dichiarazione di cui all'art. 9 e delle informazioni in essa contenute;

b) l'indicazione delle principali clausole del contratto di locazione e l'impegno a non stipulare in esso clausole difformi dalle disposizioni dell'art. 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o che impediscono od ostacolano provvedimenti di requisizione della nave da parte dello Stato italiano;

c) l'impegno del proprietario ad assicurare col contratto di locazione che la nave, durante il periodo di iscrizione nell'apposito registro speciale straniero, mantenga l'iscrizione nella più alta classe del Registro italiano navale;

d) l'impegno del conduttore ad osservare immediatamente, alla scadenza dell'autorizzazione a norma dell'art. 11 o, nel caso di revoca della stessa a norma dell'art. 13, tutte le prescrizioni a cui lo Stato estero interessato condiziona la dismissione della propria bandiera;

e) l'indicazione che i contratti di lavoro dei marittimi sono conformi agli appositi contratti collettivi nazionali di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. All'istanza vanno allegati: *a)* il testo, con traduzione debitamente legalizzata, della legge che disciplina la temporanea abilitazione alla navigazione delle navi locate nello Stato estero, nei cui appositi registri si prevede che venga temporaneamente iscritta la nave; *b)* il contratto di locazione.

Art. 11.

1. Il Ministero della marina mercantile, previo parere della commissione di cui all'art. 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, provvede sull'istanza di cui all'art. 10.

2. L'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera ha la durata di due anni o una durata maggiore in casi particolari da determinarsi di volta in volta sulla base del parere di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione, che deve indicare espressamente lo Stato estero di cui la nave batterà temporaneamente la bandiera e la durata della sospensione, viene trasmessa all'ufficio di iscrizione della nave.

4. L'ufficio di iscrizione annota nelle matricole e sull'atto di nazionalità gli estremi dell'autorizzazione, previa acquisizione del documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato estero interessato attestante che alla nave è riconosciuto il diritto di battere temporaneamente la propria bandiera o che tale diritto sarà riconosciuto a seguito dell'autorizzazione alla sospensione temporanea della bandiera italiana. Tale documento dovrà essere accompagnato da idonea traduzione in lingua italiana e legalizzato dal competente ufficio consolare italiano a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'annotazione sull'atto di nazionalità degli estremi dell'autorizzazione è fatta dall'ufficio consolare a norma dell'art. 255 del codice della navigazione, se la nave si trova all'estero.

6. L'atto di nazionalità, munito dell'annotazione di cui ai commi 4 e 5, e gli altri documenti di bordo sono ritirati e conservati dall'ufficio di iscrizione. Se la nave si trova all'estero, l'ufficio consolare ritira l'atto di nazionalità ed i documenti di bordo e li trasmette all'ufficio d'iscrizione, che ne cura la conservazione.

7. La trascrizione nelle matricole degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali o di garanzia sulla nave, così come la relativa annotazione sull'atto di nazionalità, continuano ad essere fatti in conformità delle disposizioni del codice della navigazione e del regolamento.

8. La sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana ha effetto dalla data dell'annotazione nelle matricole e sull'atto di nazionalità della relativa autorizzazione o, se l'annotazione sull'atto di nazionalità è fatta dall'ufficio consolare a norma dell'art. 255 del codice della navigazione, dalla data della stessa.

Art. 12.

1. Alla scadenza del termine fissato nell'autorizzazione di cui all'art. 11, comma 2, l'ufficio di iscrizione della nave, previa acquisizione di copia autentica del documento dello Stato estero, nei cui appositi registri la nave è stata temporaneamente iscritta, attestante che il diritto di battere la propria bandiera è venuto meno, riconsegna l'atto di nazionalità ed i documenti di bordo non scaduti.

2. Nelle matricole e sull'atto di nazionalità è annotata la cessazione della sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera ed il conseguente ripristino a tutti gli effetti della nazionalità italiana della nave.

Art. 13.

1. La sospensione dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera è revocata nei casi di cui all'art. 29, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234, o quando è emanato un provvedimento di requisizione della nave da parte dello Stato italiano.

2. Il Ministero della marina mercantile dà comunicazione della revoca della sospensione all'autorità competente dello Stato estero, nei cui appositi registri la nave è stata temporaneamente iscritta, invitandola a cancellare la stessa da tali registri.

Art. 14.

1. Durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera:

a) ai fini di cui all'art. 4 del codice della navigazione la nave non è considerata italiana;

b) fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del codice della navigazione si intende per «legge nazionale della nave» quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta;

c) ai fini di cui all'art. 6 del codice della navigazione si intende per «legge nazionale della nave» quella italiana.

CAPO III

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 14 si applicano anche alle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte contraente, nei casi in cui è da esse attribuita rilevanza alla nazionalità della nave, con riferimento alle materie di cui agli articoli del codice della navigazione indicate in tali disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 8

ALLEGATO A

REGISTRO SPECIALE DELLE NAVI LOCATE

Numero di matr.

NOME

....

prov. con disp. del

....

Tipo o servizio cui è destinata (traffico - diporto - pesca - ecc.)

....

Nominativo internazionale

....

Data e motivo dell'iscrizione

....
....

Nome precedente e bandiera di provenienza

....
....

Data ed estremi di cancellazione da altro registro italiano

....

Passavanti provvisorio

N. ...... rilasciato a ....
.... il ....
valido fino al ....

Proroghe

....
....
....
....
....
....
....
....

Atto di nazionalità

N. ...... rilasciato il ....
dalla Direzione Marittima di ....
....
per ....

Rilasciato da ....
.... il ....
per ....

Rinnovi o sostituzione del p.p. o dell'atto di nazionalità

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ARMAMENTO E DISARMO

1. Armato il .... a ....
Disarmato il .... a ....
2. Armato il .... a ....
Disarmato il .... a ....
3. Armato il .... a ....
Disarmato il .... a ....
4. Armato il .... a ....
Disarmato il .... a ....
5. Armato il .... a ....
Disarmato il .... a ....
6. Armato il .... a ....
Disarmato il .... a ....
7. Armato il .... a ....
Disarmato il .... a ....

Cancellazione

Cancellato addì ....
per ....
....
Eventuale nuovo Ufficio di iscrizione ....
....
Matr. ....
Data del trasferimento ....
....

Varie

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ARMATORE
(cognome, nome e domicilio) ed estremi del riconoscimento ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. ....

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Designazioni di rappresentanti dell'armatore

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

REGISTRO SOTTOSTANTE
in cui sono trascritti il titolo di proprietà, le ipoteche e altri diritti della stessa natura

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Proprietario

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Atti riguardanti il procedimento di limitazione del debito dell'Armatore

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Ruolo di equipaggio

1- Ritirato il .... a .... per	5- Ritirato il .... a .... per ....
2- Ritirato il .... a .... per	6- Ritirato il .... a .... per ....
3- Ritirato il .... a .... per	7- Ritirato il .... a .... per ....
4- Ritirato il .... a .... per	8- Ritirato il .... a .... per ....

ALLEGATO B

N. ______

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE MARITTIMA DI ____________________

Atto di Nazionalità

IN NOME DELLA LEGGE

Il Direttore Marittimo di ____________________

Dichiara che .... denominat....................................
a.... pont.... e con ..... alber.. costruit.. a .... nell'anno 19 ..
avente le seguenti dimensioni:

	Metri	Cent.
- Lunghezza massima dell'avanti della ruota di prora, sotto al bompresso, alla faccia posteriore dell'orlo di poppa	....	....
- Larghezza massima fuori fasciame (per le navi che non hanno coperta misurata alla ordinata maestra fra gli orli superiori interni della suola)	....	....
- Profondità misurata alla sezione maestra del ponte della stazza alla gola dei madieri (per le navi che non hanno coperta, da una retta che unisce gli orli superiori della suola alla gola dei madieri accanto al paramezzale dedotta la grossezza media delle serrette)	....	....

Stazzat.. secondo le norme fissate da .... e dichiarat.. della stazza
- lorda di tonnellate di registro .... e centesimi ...... di tonnellata (...... e ...../100)
- netta di tonnellate .... e centesimi ...... di tonnellata (...... e ...../100)
come da certificato di stazza annesso al processo verbale compilato ....
il ....

Munit.. di apparato motore tipo .... costruito a ....
della potenza di cavalli asse .... indicati .... nominali ....
di proprietà ....
....
....
....

Iscritt.. nei Registri del porto di .... (Nazione ....)
nonché al N. .... dei Registri speciali delle navi locate di ....
è autorizzat.. ad inalberare la bandiera italiana fino al ....

Prega tutti gli amici ed alleati della Repubblica nonché tutte le Autorità ed i Comandanti delle navi della Marina Militare di riconoscerl.. come appartenente alla Marina Mercantile Italiana, di lasciarl.. liberamente passare col Comandante e coll'equipaggio segnati sul ruolo e di prestar... ogni aiuto e soccorso.

Rilascia il presente atto di nazionalità ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 28 e 29 Legge 14 giugno 1989, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni nonché relative norme d'esecuzione.

.... IL DIRETTORE MARITTIMO
....
....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il testo degli articoli 28 e 29 della legge n. 234/1989 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale) è il seguente:

«Art. 28. — 1. All'art. 156 del codice della navigazione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

"Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'art. 149. L'ufficio di iscrizione provvede all'annotazione dell'autorizzazione nel registro d'iscrizione della nave e sull'atto di nazionalità".

2. La lettera *d)* del primo comma dell'art. 163 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

"*d)* è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo".

3. L'art. 145 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 145 (*Navi iscritte in registri stranieri*). — 1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in registro straniero.

2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile"».

«Art. 29. 1. — Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 28 sono applicabili alle navi per le quali viene chiesta l'autorizzazione a dismettere temporaneamente la bandiera da parte del Ministro della marina mercantile. Sulla richiesta viene sentito il parere di una commissione paritetica composta da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da un dirigente del Ministero della marina mercantile che la presiede.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della marina mercantile che il contratto di locazione a scafo nudo a straniero preveda l'obbligo, a carico del locatario straniero, di applicare al personale marittimo imbarcato le condizioni economiché e normative di cui al comma 3.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano appositi contratti collettivi nazionali con i quali sono stabilite le condizioni economiche e normative che il locatario dovrà applicare. I trattamenti previdenziali dei marittimi italiani sono quelli previsti dalle norme nazionali, mentre per quanto attiene alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie, possono essere stipulate assicurazioni che garantiscano trattamenti equivalenti a quelli derivanti dalle norme italiane presso enti assicurativi pubblici o privati italiani o stranieri. I trattamenti previdenziali per i marittimi stranieri sono quelli della nazionalità del marittimo. I trattamenti assistenziali sono garantiti, su basi concordate tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite apposite assicurazioni da stipularsi con istituti pubblici o privati nazionali o stranieri.

4. L'ingaggio del marittimo sul territorio italiano avviene tramite una stabile rappresentanza in Italia del locatario o a mezzo di raccomandatario marittimo. L'autorità marittima competente o quella consolare italiana qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accerterà che le singole convenzioni di imbarco stipulate con i marittimi interessati siano conformi alle condizioni previste dai contratti collettivi di cui al comma 3. In caso di difformità l'autorità marittima o consolare informa l'Amministrazione marittima italiana. Nel caso in cui il locatario non si uniformi agli obblighi di cui al comma 3 l'Amministrazione italiana provvede a revocare l'autorizzazione. I crediti di lavoro e previdenziali derivanti dal contratto di arruolamento dei componenti dell'equipaggio sono garantiti con privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze. L'osservanza delle disposizioni di cui sopra esonera dall'applicazione delle norme di cui all'art. 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135».

Nota alle premesse:

Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 15 della legge n. 413/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) è il seguente:

«Art. 15 (*Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione*). — Non può essere accordata dalle autorità marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall'Istituto».

Nota all'art. 11:

La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

90G0094

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 marzo 1990.

Autorizzazione all'ospedale «E. Bassini» di Cinisello Balsamo al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 66 di Cinisello Balsamo, in data 28 novembre 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «E. Bassini» di Cinisello Balsamo;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 21 novembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezionee III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea a scopo terepeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «E. Bassini» di Cinisello Balsamo è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala operatoria per interventi ambulatoriali sita al quarto piano dell'ospedale «E. Bassini» anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria di oculistica sita al quarto piano dell'ospedale «E. Bassini».

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bonora dott. Franco, primario della divisione oculistica dell'ospedale «E. Bassini» di Cinisello Balsamo;

Boselli dott. Antonio, aiuto corresponsabile della divisione oculistica dell'ospedale «E. Bassini» di Cinisello Balsamo;

Berti dott. Edoardo, aiuto corresponsabile della divisione oculistica dell'ospedale «E. Bassini» di Cinisello Balsamo;

Bianchi dott.ssa Maria Giulia, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «E. Bassini» di Cinisello Balsamo.

Le operazioni di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bonora dott. Franco, primario della divisione oculistica dell'ospedale «E. Bassini» di Cinisello Balsamo;

Boselli dott. Antonio, aiuto corresponsabile della divisione oculistica dell'ospedale «E. Bassini» di Cinisello Balsamo;

Berti dott. Edoardo, aiuto corresponsabile della divisione oculistica dell'ospedale «E. Bassini» di Cinisello Balsamo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 66 di Cinisello Balsamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1443

DECRETO 19 marzo 1990:

Modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192/1989;

Vista la direttiva n. 88/228/CEE, del giorno 8 aprile 1988, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 101 del 20 aprile 1988, con cui è stato modificato l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, col consentire, in via transitoria, tra l'altro, l'impiego dell'Avoparcina anche per gli agnelli;

Vista altresì la direttiva n. 89/583/CEE, del 27 ottobre 1989, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 325 del 10 novembre 1989, con cui è stato modificato l'allegato II della citata direttiva n. 70/524/CEE coll'ammettere l'impiego fino al 30 novembre 1990 di taluni additivi, già autorizzati fino al 30 novembre 1989;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9, della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

1) Alla parte I, principi attivi, gruppo *A*), antibiotici, per le voci Virginiamicina, Salinomicina sodica ed Avilamicina la data 30 novembre 1989 è sostituita dalla data 30 novembre 1990 e la voce Avoparcina è integrata come segue:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Agnelli, dall'inizio della ruminazione, ad eccezione degli agnelli al pascolo	16 settimane	10	100.000	20		30.11.1990

2) Sempre alla parte I, principi attivi, gruppo *D*), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, per le voci Meticlorpindolo/Metilbenzoquato, Lasalocid Sodio e Maduramicina Ammonio la data 30 novembre 1989 è sostituita dalla data 30 novembre 1990.

3) Alla parte V, coloranti e pigmentanti, gruppo *A*), carotenoidi e xantofille, per la voce Astaxantina la data 30 novembre 1989 è sostituita dalla data 30 novembre 1990.

4) Alla parte VI, conservanti, per la voce Acido Metilpropionico la data 30 novembre 1989 è sostituita dalla data 30 novembre 1990.

5) Alla parte VII, leganti, antiagglomeranti e coagulanti, alla voce Bentonite/Montmorillonite, alla colonna «altre disposizioni», è aggiunta la Maduramicina Ammonio, dopo la voce Virginiamicina.

90A1442

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1990.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 1° marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 1° marzo 1990, scadenza il 5 marzo 1991 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosessantanove giorni, non superiore al 13,45%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca abilitata», sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, I titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 5 marzo 1991, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 5 marzo 1991 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 1° marzo 1991.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Gli operatori «non residenti» potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 1° marzo 1991.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 13,45% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca

d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 26 febbraio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 13,45%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei Buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i Buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 1° marzo 1990, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la Filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei Buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 26 febbraio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 1° marzo 1990, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 26 febbraio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 27 febbraio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1990
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 72

90A1440

DECRETO 23 marzo 1990.

Autorizzazione agli istituti ed alle sezioni esercenti il credito agrario di miglioramento ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'«Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie» (Mediocredito centrale);

Visto in particolare l'art. 19 della citata legge n. 949 il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito a medio termine, fra quelli contemplati dall'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, abilitati a ricorrere al finanziamento del Mediocredito centrale.

Visti i decreti con i quali, ai sensi del predetto art. 19 della legge n. 949, sono stati indicati gli istituti di credito abilitati a compiere con il Mediocredito centrale le operazioni di cui all'art. 18, lettere *a), b)* e *c)*, della medesima legge n. 949;

Visto il regolamento CEE n. 355/77 concernente la concessione di incentivi nazionali e comunitari per la realizzazione di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli anche da parte di soggetti non aventi la qualifica di imprenditori agricoli;

Considerato che con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 ottobre 1983, gli istituti di credito agrario sono stati facoltizzati ad effettuare in via ordinaria gli interventi agli stessi consentiti dalla legislazione nazionale e comunitaria a carattere incentivante, con particolare riguardo ai comparti della trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Attesa l'opportunità di ammettere i predetti istituti di credito agrario, anche in relazione alla necessità di stimolarne ulteriormente la concorrenza, ad operare con il Mediocredito centrale, limitatamente ai settori sopra menzionati;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, gli istituti e le sezioni esercenti il credito agrario di miglioramento sono autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine.

Tale autorizzazione si esplica con riguardo ai finanziamenti concessi dai predetti istituti nei settori della trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e nell'ambito della capacità operativa ordinaria di ciascuno degli istituti stessi in conformità alle norme di legge e regolamentari che ne disciplinano l'attività.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

90A1439

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 marzo 1990.

Interventi diretti ad accelerare i lavori di costruzione dell'impianto di sollevamento del fiume Basento, per fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata. (Ordinanza n. 1882/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1722/FPC del 23 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989;

Vista la propria ordinanza n. 1536/FPC dell'11 agosto 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1988;

Vista la nota del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto di Matera n. 1808/ST del 26 febbraio 1990 con la quale si richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile di mettere a disposizione, per le opere di sollevamento del fiume Basento in località «Fosso dello Spineto» in agro di Grassano e dell'adduttore al torrente Bilioso per il trasferimento delle fluenze idriche alla diga di S. Giuliano, un container autoventilante contenente sette quadri di comando pompe a selezionatori rotanti e un impianto elettrico completo di tre plafoniere con lampada, quattro interruttori e un quadretto comando Timer Siemens-Fantini;

Considerata la necessità di aderire alla succitata richiesta al fine di accelerare i lavori in corso, diretti a fronteggiare l'emergenza idropotabile nelle regioni Puglia e Basilicata;

Accertato che tali materiali, in perfetta efficienza, sono disponibili presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto di Matera, per i lavori di costruzione dell'impianto di sollevamento del fiume Basento in località «Fosso dello Spineto» in agro di Grassano e dell'adduttore al torrente Bilioso per il trasferimento delle fluenze idriche alla diga di S. Giuliano sul fiume Bradano, l'uso a canone U.T.E. di un container autoventilante contenente sette quadri comando pompe a selezionatori rotanti e un impianto elettrico completo di tre plafoniere con lampada, quattro interruttori e un quadretto comando Timer Siemens-Fantini.

Art. 2.

Il suddetto materiale sarà consegnato al consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto di Matera presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto della protezione civile e la relativa spesa di trasporto sarà a carico del consorzio stesso. L'U.T.E. provinciale competente provvederà alla determinazione del canone d'uso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1445

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 27 marzo 1990.

Convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il decreto in data 5 marzo 1990 del Presidente del Consiglio superiore della magistratura con il quale è stato deliberato che le votazioni per le elezioni dei componenti magistrati del Consiglio stesso avranno luogo domenica 27 maggio 1990 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visto il citato art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visti gli articoli 2 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, n. 89, recante disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Delibera

la convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, le cui votazioni avranno luogo domenica 27 maggio 1990 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Roma, addì 27 marzo 1990

Il Vice Presidente: MIRABELLI

90A1484

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici dell'Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 99. — Nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria gli insegnamenti:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);

23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);

23) medicina interna.

Inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

5) psichiatria (semestrale);

6) pediatria (semestrale).

Art. 100. — Ai fini della propedeuticità degli esami l'insegnamento di patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) è soppresso e sostituito da medicina interna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1990

Il rettore: TECCE

90A1446

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO DIRETTORIALE 7 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta» convalidati al Consiglio universitario nazionale del 18 marzo 1989;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel titolo X, il titolo «Scuola superiore di servizio sociale» e i relativi articoli da 65 a 80 compresi, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, come di seguito riportato.

Titolo X

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

NORMATIVA GENERALE.

Art. 65. — Nell'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta» sono istituite, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, le seguenti scuole dirette a fini speciali: scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

Art. 66. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioé il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 67. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e i programmi di tali prove vengono indicati nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 68. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta», sentito il consiglio della scuola.

Art. 69. — Sono organi della scuola il direttore, il consiglio della scuola.

Art. 70. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo del magistero «Maria SS. Assunta», di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore viene eletto dal consiglio della scuola e nominato dal consiglio direttivo dell'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta».

Il direttore convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore della scuola promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione e il direttore dell'Istituto, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'università.

Il direttore della scuola dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 71. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola, ivi compresi eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 72. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività d'intesa con il consiglio direttivo dell'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta», inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

Art. 73. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme appresso indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 74. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/80.

Art. 75. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

NORMATIVA SPECIFICA.

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 76. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» in Roma.

Detta scuola ha una sezione staccata in Palermo, denominata «Scuola S. Silvia».

Art. 77. — La scuola per assistenti sociali, attraverso un corso triennale, tende a sviluppare un processo formativo capace di mettere le allieve in grado di esercitare la professione di assistente sociale e cioè prepararle a:

analizzare la realtà socio-politica-culturale-economica italiana;
analizzare e intervenire nella struttura organizzativa;
programmare e organizzare servizi sociali secondo le linee di una politica locale dei servizi sul territorio e in base all'analisi della domanda sociale;
stimolare e promuovere la partecipazione di tutte le forze sociali della comunità attraverso un'azione di animazione socio-politica e socio-culturale;
intervenire per la soluzione di problemi personali e familiari attraverso un'azione di consulenza psico-sociale.

Inoltre la scuola intende promuovere l'educazione ricorrente degli operatori sociali e studi e ricerche nei servizi sociali.

Art. 78. — La scuola di servizio sociale conferisce il diploma di assistente sociale.

La scuola ha la durata di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 79. — In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trentacinque unità per ciascun anno di corso, per un totale di centocinque studenti.

Art. 80. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di magistero cui afferiscono gli insegnamenti.

Art. 81 (*Ordinamento degli studi*). — Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e pratico. Essi si articolano in lezioni, seminari, esercitazioni, lavori di gruppo, tirocinio, relazioni scritte individuali e di gruppo.

Durata del corso: tre anni.

Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti:

1) *Discipline professionali caratterizzanti la scuola:*

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
metodi e tecniche del servizio sociale I;
metodi e tecniche del servizio sociale II;
metodi e tecniche del servizio sociale III;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio);
politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: otto.

2) *Discipline di base:*

diritto privato con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);
diritto pubblico con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);
politica e legislazione sociale (annuale);
psicologia e sociologia della devianza (annuale);
istituzioni di sociologia (annuale);
medicina sociale e igiene (annuale);
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio);
fondamenti di sacra scrittura;
etica cristiana e professionale;
pensiero sociale della chiesa.

Totale esami del gruppo: dieci.

Totale esami discipline obbligatorie: diciotto.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni di corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale I;
diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
diritto pubblico, con particolare riguardo alla organizzazione della pubblica amministrazione;
medicina sociale e igiene;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno);
fondamenti di sacra scrittura.

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;
istituzioni di sociologia;
programmazione, amministrazione, organizzazione dei servizi sociali I;
ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);
politica e legislazione sociale;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);
etica cristiana e professionale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;
programmazione, amministrazione, organizzazione dei servizi sociali II;
ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
politica dei servizi sociali;
psicologia e sociologia della devianza;
pensiero sociale della chiesa.

Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non possono essere mutate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;
2) diritto penale;
3) diritto penitenziario;
4) economia politica;
5) igiene mentale e psichiatria;
6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
7) psicologia sociale;
8) sociologia della famiglia;
9) statistica sociale;
10) storia delle istituzioni politiche.

La scuola è tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali, e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Art. 82. — Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza», se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si puo essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 83. — Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Art. 84. — Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1990

Il direttore: RIGOBELLO

90A1432

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla riduzione di emissione di zolfo e dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, adottato ad Helsinki l'8 luglio 1985.

A seguito della necessaria autorizzazione legislativa, in data 5 febbraio 1990, è stato depositato a New York presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite lo strumento di ratifica del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla riduzione di emissione di zolfo e dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, adottato ad Helsinki l'8 luglio 1985.

Conformemente all'art. 11, par. 2, il protocollo entrerà in vigore per l'Italia il 6 maggio 1990.

90A1433

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrale

(Unica pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrale di scadenza 1° aprile 1987 di nominali L. 12.500 relativi ai certificati nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988 appresso elencati:

n. 120 - intestato a Dewdney W. D. Nicolas, nato il 28 dicembre 1922 a West Ham (Londra), domiciliato a Milano, del capitale nominale di L. 200.000;

n. 121 - intestato a Slechte Johannes Jacobus, nato l'8 settembre 1937 a Rotterdam, domiciliato a Cobman Surrey, del capitale nominale di L. 200.000;

n. 122 - intestato a Crea Sergio, nato il 24 ottobre 1935 a Genova, ivi domiciliato, del capitale nominale di L. 200.000;

n. 123 - intestato a Henkes Evert, nato il 4 dicembre 1943 a Messegrande (Venezuela), domiciliato a Kingston Upon Thames Surrey, del capitale nominale di L. 200.000;

n. 124 - intestato a Taglioni Lino, nato l'11 luglio 1937 a Lugo (Ravenna), ivi domiciliato, del capitale nominale di L. 200.000.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento dell'interesse maturato sui tagliandi predetti.

90A1449

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di magistero dell'Università di Verona

Ai sensi e per gli affetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Verona, disciplina di psicologia dell'età evolutiva, è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1448

RETTIFICHE

AVVERTENZA: — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 27 giugno 1990 concernente: «Determinazione della media nazionale pro-capite dei trasferimenti attribuiti ai comuni all'inizio dell'anno 1989». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1990).

Nell'intestazione del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 20, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decreto 27 giugno *1990*», si legga: «Decreto 27 giugno *1989*».

90A1452

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 296.000**
- semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
- semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 7 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000